

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 41 del 3 Dicembre 2016

### **1. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Alcune deleghe sono illegittime - Manca l'intesa preventiva con le Regioni - Intervento della Corte Costituzionale su ricorso della Regione Veneto**

Con la **sentenza n. 251 del 9 novembre 2016**, depositata il 25 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione laddove si prevede che l'attuazione della stessa possa avvenire attraverso l'adozione di decreti legislativi con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni o Unificata.

La Consulta, cui la Regione Veneto aveva fatto ricorso, si è pronunciata stabilendo che **è indispensabile l'intesa preventiva con le Regioni** in materia:

- **di riorganizzazione della dirigenza pubblica,**
- **di riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,**
- **di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e**
- **di servizi pubblici locali di interesse economico generale.**

Respinti invece i dubbi di legittimità costituzionale relativi delega per il Codice dell'amministrazione digitale.

In questa sentenza la Corte afferma – in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente – che **l'intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale** anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall'art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, **non possono sottrarsi alla procedura concertativa**, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

La pronuncia di illegittimità costituzionale colpisce le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi, per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, **siano adottati previo parere e non previa intesa con le Regioni.**

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 521/2016 clicca qui.](#)

### **2. LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI - Entrato in vigore il D.Lgs. n. 203/2016 - Circolare del Ministero dell'Interno - Aggiornata la modulistica per le domande**

Il **24 novembre 2016** è entrato in vigore, il **Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203**, recante "**Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali**" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016).

A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, il Ministero dell'Interno ha emanato la **circolare 24 novembre 2016, n. 4725**, con la quale ha illustrato le novità introdotte in tema di ingresso e soggiorno in Italia dei

cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e le principali modifiche intervenute, che attengono alla competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

La circolare spiega come sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del D.Lgs., n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), e ricorda l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 11, l'art.38 e l'art. 38-bis del D.P.R. n. 394/99.

Il Ministero dell'Interno, comunica, inoltre, di aver **aggiornato la modulistica relativa alle domande di nulla osta** per consentirne l'invio e si riserva di fornire quanto prima le indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni, concordate con il Ministero del Lavoro.

Nella circolare si ricorda, infine, che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 consente di presentare le domande fino al 31 dicembre 2016, e che parte delle 1500 quote riservate alla domande per lavoro stagionale pluriennale non sono state ancora utilizzate. Pertanto, alla luce della nuova normativa, potranno essere ancora presentate domande in favore di quei cittadini stranieri che riuniscono i requisiti previsti dal comma 11, dell'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 così come riformulato.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 4725/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 203/2016 clicca qui.](#)

### **3. XBRL - Pubblicata la nuova Tassonomia Principi Contabili Italiani 2016-11-14**

Dopo una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 30 settembre, **è stata pubblicata la nuova Tassonomia** delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, **denominata PCI2016-11-14**.

La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015 e **si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente** per tutte le imprese di capitali che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche.

Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato decreto legislativo n. 139/2015, di recepimento della direttiva 34/UE/2013, **la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità**, le principali in sintesi sono:

- 1) **l'introduzione del bilancio per le micro-imprese** con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;
- 2) il **rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sè stante** e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
- 3) il **bilancio consolidato** invece, come nelle versioni precedenti, **rimane confinato ai soli schemi quantitativi** (senza nota integrativa strutturata in XBRL).

La tassonomia è stata **approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia** ed ha ricevuto parere favorevole da parte di OIC. A breve sarà quindi **pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia per Italia Digitale** e la notizia sarà successivamente **comunicata dal Ministero dello Sviluppo Economico con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale**.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Associazione XBRL Italia e scaricare il documento descrittivo della nuova Tassonomia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 139/2015 clicca qui.](#)

### **4. BILANCI 2017 - Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017) - Invariata rispetto al 2016**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il **decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017)**, con il quale ha definito la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese**.

Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016 ed ha i suoi effetti **a decorrere dal 1° gennaio 2017**.

La maggiorazione, anche per l'anno 2017, è di **2,70 euro** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei diritti di segreteria e per scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle dei diritti di segreteria aggiornate con le ultime novità clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci clicca qui.](#)

## **5. SCIA 2 - Le semplificazioni in materia di edilizia**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), del **Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222**, recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*", a decorrere dall' **11 dicembre 2016** entreranno in vigore nuove disposizioni volte a semplificare e individuare una serie di procedure e di regimi amministrativi in particolare **in materia di edilizia**.

Il provvedimento, all'articolo 3, interviene in diversi punti tramite rilevanti modifiche al Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).

Vengono eliminate la DIA (*Denuncia di Inizio Attività*) e la CIL (*Comunicazione Inizio Lavori*), introdotta nel 2010 dalla Legge n. 73, che ha modificato l'art. 6 del citato D.P.R. n. 380/2001.

Restano in piedi le seguenti cinque procedure:

- 1. l'attività di edilizia libera,**
- 2. il permesso di costruire,**
- 3. la SCIA (*Segnalazione certificata di inizio attività*),**
- 4. la CILA (*Comunicazione di inizio lavori asseverata*),**
- 5. la SCIA alternativa al permesso di costruire.**

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotterà, con decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo (entro il 9 febbraio 2017), un **«glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte»**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto legislativo n. 222/2016 clicca qui.](#)

## **6. NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO - Tempi e direttive per la regolarizzazione delle violazioni - Nota operativa dell'Accademia Romana di Ragioneria**

Con la **Nota operativa n. 13 del 29 novembre 2016**, la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha fornito chiarimenti in ordine alle **tempistiche e alle modalità previste per l'accesso all'istituto del ravvedimento operoso**.

La Fondazione mette in evidenza le novità apportate all'istituto da parte del Legislatore, per concentrarsi sulle modalità da seguire e sui tempi da rispettare per poter usufruire del ravvedimento istituto e per poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni da versare.

La finalità dell'istituto è quella di **spronare i contribuenti** a sanare violazioni concernenti la dichiarazione/quantificazione dell'imposta da versare (commesse nell'ambito della compilazione/presentazione del modello dichiarativo), nonché il versamento dell'imposta stessa. Ciò nel tentativo di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale.

Proprio a tal fine il Legislatore ha stabilito, a favore dei soggetti che si ravvedono, la **riduzione delle sanzioni** da versare, riduzioni che variano a seconda:

- della tipologia di violazione commessa;
- del momento in cui il contribuente procede con la regolarizzazione.

In linea generale, per l'accesso a tale istituto è necessario che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche delle quali l'autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota operativa n. 13/2016 clicca qui.](#)

## **7. ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - Il CNDCEC aggiorna i principi di vigilanza e di controllo**

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato, il 1° dicembre 2016, sul proprio sito i primi tre principi di **Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali**.

Il lavoro di revisione dei principi, reso necessario per le novità normative introdotte in questo ambito negli ultimi anni, è stato effettuato da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Dottor Antonino Borghi, all'interno dell'area di delega dei consiglieri nazionali Marcello Marchetti e Giovanni Parente.

Nel dettaglio i documenti si occupano, relativamente all'organo di revisione, dei seguenti argomenti:

- **Documento n. 1:** composizione, estrazione a sorte, accettazione, compenso, nomina, durata, incompatibilità ed ineleggibilità, insediamento, comportamento, funzionamento, funzioni;
- **Documento n. 2:** funzione di vigilanza e di controllo contabile;
- **Documento n. 3:** funzione di collaborazione e pareri obbligatori.

Sono in fase di revisione anche i principi dal n. 4 al n. 15.

LINK:

[Per scaricare il testo dei primi tre documenti clicca qui.](#)

## **8. ANPAL - AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - Dal 29 novembre online il nuovo portale - Novità per lavoratori e aziende**

E' operativo, dal 29 novembre 2016, il **portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)**.

Dalla predetta data è, dunque, disponibile lo strumento di interazione diretta tra i lavoratori e le aziende, che potranno accedere utilizzando le credenziali utilizzate su *Cliclavoro* già in loro possesso, e il nuovo ente istituito dal Jobs Act.

I **lavoratori** potranno, in particolare, presentare la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) e la richiesta dell'assegno di ricollocazione; le **aziende**, invece, potranno inviare le comunicazioni obbligatorie.

Novità anche per i sistemi di accreditamento che transiteranno da *Cliclavoro* al nuovo portale ANPAL.

Ricordiamo che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stata istituita dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183 (c.d. Jobs Act), che all'articolo 9 ne elenca le funzioni.

Il nuovo ente eredita tutte le funzioni precedentemente svolte dai Centri per l'Impiego per quanto attiene la **gestione delle attività volte in favore dei lavoratori disoccupati**, anche attraverso l'impiego dei fondi europei.

L'attività dell'ANPAL si svolge sotto il controllo diretto del Ministero del Lavoro e con il supporto dei Centri per l'impiego e la cooperazione con gli enti previdenziali, le Camere di commercio e l'ISFOL.

L'ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell'erogazione degli ammortizzatori sociali, come *INPS*, *INAIL*, *le Camere di Commercio*, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel mondo del lavoro, quali scuole e università.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **9. INL - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Dal 1° dicembre online il nuovo portale**

È stato presentato, con una conferenza stampa tenutasi in data 1° dicembre 2016 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro**, l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro e il **sito del nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro**, raggiungibile all'indirizzo [ispettorato.gov.it](http://ispettorato.gov.it).

Ricordiamo che l'Ispettorato, istituito dal 24 settembre 2015 dal Decreto Legislativo n. 149/2015, **svolge le attività ispettive** già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 26 maggio 2016 è stato successivamente emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell'Ispettorato.

L'Ispettorato è articolato in **78 uffici territoriali**: 4 Ispettorati interregionali con sede in Milano, Venezia, Roma e Napoli e 74 Ispettorati territoriali aventi sede nei capoluoghi di Provincia.

Nella conferenza stampa di presentazione sono stati, inoltre, illustrati i **risultati dell'attività di vigilanza svolta nei primi tre trimestri del 2016** e le "linee guida" per la programmazione dell'attività ispettiva per l'anno 2017.

Nei primi 9 mesi dell'anno il 61% delle aziende ispezionate sono risultate aver commesso irregolarità gravi. Da un confronto con i dati del 2015, il fenomeno risulta in aumento dell'1,5% quando il tasso di illeciti si attestava al 59,51%. Su 103.348 imprese sottoposte a controllo, oltre 57 mila aziende, quasi sei su 10, hanno denunciato illeciti.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **10. SITI WEB E APPLICAZIONI MOBILI NEL SETTORE PUBBLICO - Dall'Europa le linee per facilitare l'accesso agli utenti e in particolare alle persone con disabilità**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 2 dicembre 2016, la **Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 settembre 2016** relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

La Direttiva si compone di 15 articoli con un corposo preambolo di 56 "*considerando*".

L'obiettivo della direttiva è quello di migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili **armonizzando le varie disposizioni nazionali sul tema**, con particolare attenzione alle esigenze degli utenti con limitazioni funzionali.

Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la presente direttiva "*mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, consentendo così a tali siti e applicazioni di essere maggiormente accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità*" (art. 1).

La presente direttiva stabilisce, inoltre, le norme a cui gli Stati membri si conformano per assicurare che i siti web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'accesso, e le applicazioni mobili degli enti pubblici **soddisfino le prescrizioni in materia di accessibilità** di cui all'articolo 4, dove si stabilisce che "*Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere **più accessibili i loro siti web e le loro applicazioni mobili di modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi***". La direttiva riguarda sia i siti web che le applicazioni mobili di enti pubblici con un numero limitato di eccezioni.

L'articolo 2 afferma anche che gli Stati membri "*possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla presente direttiva*".

La direttiva, all'articolo 7, introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare la **dichiarazione di accessibilità** secondo un modello che verrà fornito dalla Commissione entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva.

Gli Stati membri dovranno esercitare un **monitoraggio periodico** sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità, secondo la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 dell'art. 8.

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione Europea fornirà una **metodologia per effettuare il monitoraggio** di siti web e applicazioni mobili (incluso un modello di report) e dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva (e successivamente ogni tre anni), gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione una **relazione sui risultati del monitoraggio**.

Gli Stati membri, **entro il 23 settembre 2018**, dovranno informare la Commissione sull'Ente che si occuperà del monitoraggio e dei report e sull'Ente che si occuperà dell'applicazione della direttiva.

Infine, successivamente al recepimento del testo della direttiva nelle legislazioni nazionali, gli Stati membri dovranno applicare applicano tali disposizioni come segue:

- a) ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere **dal 23 settembre 2019**,
- b) ai siti web di enti pubblici non contemplati dal punto a): a decorrere **dal 23 settembre 2020**,
- c) alle applicazioni mobili di enti pubblici: a decorrere **dal 23 giugno 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

## **11. Dismissione dell'applicativo "Entratel" - Subentra l'applicativo "Desktop Telematico"**

L'agenzia delle Entrate ha deciso di evolvere i suoi programmi e di creare un punto "centrale" da cui poter gestire il tutto.

A decorrere **dal 1° dicembre 2016** non è più possibile utilizzare l'applicativo **Entratel** per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici e non è più, quindi, possibile accedere al sito web dei Servizi telematici con versioni del browser che non supportano il protocollo di cifratura TLS v1.2.

Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate, con un messaggio presente nella sezione del sito dedicato ai servizi telematici.

A partire dalla stessa data, l'applicativo Entratel non sarà più aggiornato e, al suo posto, sarà necessario installare il "**Desktop Telematico**", uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

Come precisato nel messaggio, l'applicativo "**Desktop Telematico**" è disponibile nella sezione Software - Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici.

L'applicativo Entratel, sebbene non più supportato, potrà comunque essere ancora utilizzato per le seguenti funzionalità:

- visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti sino ad oggi gestiti;
- elaborazione e visualizzazione delle ricevute relative ai documenti sino ad oggi gestiti.

Si precisa, infine, che l'applicativo "**Entratel-Multifile**", continuerà ad essere aggiornato e potrà, quindi, essere utilizzato per le operazioni di autenticazione ed invio dei file e di elaborazione delle ricevute.

LINK:

[Per accedere all'avviso dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'applicativo "Desktop Telematico" clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il manuale d'installazione dell'applicativo clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** *I provvedimenti scelti per voi* **(DAL 28 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2016)**

**1) Decreto Legislativo 14 novembre 2016, n. 223:** Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto Legislativo 14 novembre 2016, n. 224:** Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) ISTAT - Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 7 novembre 2016:** Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Legge 1 dicembre 2016, n. 225:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 53).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 193/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 225/2016, clicca qui.](#)

**6) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 – Ordinanza 15 novembre 2016:** Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 3). (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

**7) Autorità Nazionale Anticorruzione –Delibera 16 novembre 2016:** Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». (Delibera n. 1190). (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

### UNIONE EUROPEA

#### *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 28 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2016)

**1) Regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione del 26 settembre 2016,** recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326/1 del 1° dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 settembre 2016** relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327/1 del 2 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)